



COMUNE DI REVINE-LAGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA DEL SINDACO NUMERO 13 DEL 03/09/2026

OGGETTO:	Chiusura temporanea al pubblico e interdizione all'accesso e all'utilizzo dell'intero sito degli impianti sportivi comunali di Via Fornaci in Revine Lago, dalle ore 08:00 di venerdì 4 settembre 2026 alle ore 18:00 di sabato 5 settembre 2026.
----------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE con istanza a firma del Parroco don Angelo Granziera, trasmessa in data 18 agosto 2026 e acquisita al protocollo di questo Ente al n. 6351 del 18.08.2026, il **Gruppo Giovani delle Parrocchie di Revine Lago** ha chiesto la concessione del patrocinio del Comune per il "Grest Parrocchiale 2026", unitamente all'utilizzo a titolo gratuito di spazi e strutture comunali per lo svolgimento delle relative attività;

CHE il Grest Parrocchiale 2026, in svolgimento dal 28 agosto al 6 settembre 2026, è organizzato e proposto dal Gruppo Giovani delle Parrocchie di Revine Lago ed è rivolto ai bambini e ai ragazzi della comunità;

CHE il progetto trasmesso a questo Ente privilegia le attività all'aria aperta e l'utilizzo degli spazi presenti nel territorio comunale, prevedendo tra l'altro attività ludico-sportive e formative gestite da esperti e da associazioni del territorio;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 26.08.2026 questa Amministrazione ha concesso all'iniziativa il patrocinio del Comune di Revine Lago, nonché l'utilizzo a titolo gratuito dei locali e delle strutture comunali per le attività del Grest Parrocchiale;

DATO ATTO CHE, nell'ambito del predetto Grest e **su richiesta del Gruppo Giovani delle Parrocchie di Revine Lago**, l'Associazione Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile dei Comuni di Revine Lago e Tarzo O.d.V. (di seguito "A.V.A.B."), con sede in Revine Lago, Via Fornaci s.n., presso il Centro Polifunzionale comunale, ha progettato e cura, in collaborazione con il medesimo Gruppo Giovani, le "Giornate di Protezione Civile per i ragazzi del Grest Parrocchiale", in programma venerdì 4 e sabato 5 settembre 2026 presso il Centro Polifunzionale comunale di Via Fornaci n. 4 e le aree sportive di pertinenza, quali attività formative e ludico-sportive inserite nel programma del Grest;

CONSIDERATO CHE le due giornate perseguono finalità di educazione civica e di diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile;

CONSIDERATO CHE le attività in programma si svolgono nell'intero sito degli impianti sportivi comunali di Via Fornaci, di proprietà del Comune di Revine Lago e destinati a pubblico servizio, presso il quale è ubicato il Centro Polifunzionale comunale di Via Fornaci n. 4, sede operativa della medesima A.V.A.B.;

RILEVATO CHE le attività sopra descritte comportano, tra l'altro: l'allestimento di un campo tende e di strutture campali nell'area verde; il pernottamento di minori; la movimentazione e lo stazionamento di mezzi, attrezzature e materiali di protezione civile; l'impiego di unità cinofile; nonché, nel pomeriggio di sabato 5 settembre 2026, lo svolgimento di una simulazione di intervento di antincendio boschivo con la partecipazione di più Associazioni e con l'utilizzo di attrezzature specialistiche;

RITENUTO CHE lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività sopra descritte imponga di garantire la non promiscuità dei luoghi, escludendo la contestuale presenza nell'area degli impianti sportivi di utenti terzi

estranei all'iniziativa, a tutela sia dell'incolumità dei partecipanti – in prevalenza minori – sia di quella degli utenti medesimi, nonché del regolare svolgimento delle attività addestrative e dimostrative in programma;

VISTA l'Ordinanza n. 286 del 01/09/2026 del Comandante del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Vittorio Veneto – Tarzo – Revine Lago (Comune di Vittorio Veneto, prot. (U) n. 0033813/2026 del 02/09/2026, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 0006734/2026 del 02/09/2026).

RITENUTO pertanto necessario e opportuno, per le motivazioni sopra esposte, disporre la chiusura al pubblico e l'interdizione all'accesso e all'utilizzo dell'intero sito degli impianti sportivi comunali di Via Fornaci per il periodo sopra indicato, riservandone l'uso esclusivo ai bambini e ai ragazzi del Grest Parrocchiale, ai loro animatori e responsabili e ai volontari impegnati nelle attività di protezione civile;

CONSIDERATO CHE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line, essendo lo stesso rivolto alla generalità dei cittadini e a categorie indeterminate di destinatari, sostituisce a ogni effetto la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI:

- il **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.) e, in particolare:
 - l'art. 50, commi 1, 2 e 3, ai sensi del quale il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ne è il legale rappresentante, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - l'art. 54, in materia di attribuzioni del Sindaco e di provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
 - l'art. 7-bis, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze comunali;
- il **D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1** “Codice della protezione civile” e, in particolare, l'art. 2, comma 4, lett. e) e g), che annovera tra le attività di prevenzione non strutturale di protezione civile la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, nonché la promozione e l'organizzazione di esercitazioni e di altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità; l'art. 12, relativo alle funzioni dei Comuni e alle responsabilità del Sindaco in materia di protezione civile; gli artt. 31 e seguenti, in materia di partecipazione dei cittadini e di volontariato organizzato di protezione civile;
- la **Legge 21 novembre 2000, n. 353** “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- la **Legge regionale del Veneto 1° giugno 2022, n. 13** “Disciplina delle attività di protezione civile”;
- la **Legge 7 agosto 1990, n. 241** e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare gli artt. 3, 7 e 8;
- il **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** “Nuovo Codice della Strada” e il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per quanto di competenza degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del medesimo decreto;
- il **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33** e l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di pubblicità legale degli atti e di pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- lo **Statuto del Comune di Revine Lago**;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1) LA CHIUSURA AL PUBBLICO E L'INTERDIZIONE ALL'ACCESSO E ALL'UTILIZZO, dalle ore 08:00 di venerdì 4 settembre 2026 e sino alle ore 18:00 di sabato 5 settembre 2026, dell'intero sito degli impianti sportivi comunali di Via Fornaci in Revine Lago, presso il quale è ubicato il Centro Polifunzionale comunale di Via Fornaci n. 4, e segnatamente:

- a) il campo da tennis;
- b) il campo da pallavolo in erba posto tra il parcheggio del Centro Polifunzionale e il campo da tennis;

- c) l'area verde attrezzata a palestra all'aperto posta in fondo al campo da pallavolo (appezzamento a verde dotato di rete da pallavolo);
- d) la pista di atletica;
- e) il campo da calcetto in erba interno alla pista di atletica;
- f) ogni ulteriore area verde, spazio accessorio, percorso pedonale e pertinenza ricompresi nel sito degli impianti sportivi di Via Fornaci;

2) LA SOSPENSIONE, per il medesimo arco temporale, di ogni attività, uso, concessione, autorizzazione e utilizzo, anche a carattere continuativo o consuetudinario, degli impianti e delle aree di cui al punto 1), da parte di società e associazioni sportive, gruppi organizzati e singoli cittadini;

3) che l'interdizione di cui ai punti 1) e 2) **non opera nei confronti dei seguenti soggetti**, ai quali l'area è riservata in via esclusiva per lo svolgimento delle attività descritte in premessa:

- a) i bambini e i ragazzi partecipanti al Grest Parrocchiale 2026, unitamente agli animatori, agli aiuto-animatori, agli accompagnatori e ai responsabili del Gruppo Giovani delle Parrocchie di Revine Lago;
- b) i volontari e il personale dell'Associazione Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile dei Comuni di Revine Lago e Tarzo O.d.V., nonché delle ulteriori organizzazioni di volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo partecipanti alle attività e alla simulazione in programma;
- c) il personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e del Corpo di Polizia Locale impegnato nelle attività dimostrative;
- d) gli Amministratori e il personale del Comune di Revine Lago, nonché i soggetti da questo incaricati;
- e) il personale e i mezzi delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Servizio Sanitario di Emergenza-Urgenza, ai quali è in ogni caso garantito il libero e immediato accesso all'area;

4) che resti in ogni caso **garantito, per l'intera durata dell'interdizione, il libero accesso pedonale della cittadinanza alla "Casetta dell'Acqua" comunale e al distributore automatico dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti (S.A.V.N.O.)**.

5) che l'area interdetta sia **delimitata mediante transennamento** e idonea segnaletica, con esposizione, in corrispondenza di ciascun accesso, di copia della presente ordinanza e della citata Ordinanza n. 286 del 01/09/2026 del Corpo di Polizia Locale Intercomunale relativa all'area di parcheggio.

DISPONE

che il **Gruppo Giovani delle Parrocchie di Revine Lago**, quale soggetto organizzatore del Grest Parrocchiale 2026, e l'**Associazione A.V.A.B. di Revine Lago e Tarzo O.d.V.**, quale soggetto attuatore delle attività di protezione civile, provvedano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a:

- a) vigilare sul rispetto dell'interdizione e sulla corretta delimitazione e custodia dell'area per l'intera durata dell'evento;
- b) garantire in ogni momento la presenza di un referente responsabile per ciascuno dei due soggetti, individuato e reperibile, quale interlocutore dell'Amministrazione comunale e degli organi di vigilanza;
- c) assicurare, a cura degli animatori e dei responsabili del Gruppo Giovani delle Parrocchie di Revine Lago, la costante sorveglianza dei bambini e dei ragazzi partecipanti, anche durante il pernottamento, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e somministrazione di alimenti e bevande;
- d) mantenere costantemente libere e fruibili le vie di esodo e i percorsi di accesso dei mezzi di soccorso;
- e) svolgere, a cura esclusiva dell'A.V.A.B. e delle Associazioni di protezione civile partecipanti, la simulazione di intervento di antincendio boschivo, adottando ogni cautela necessaria e nel rispetto della normativa vigente in materia, con esclusione assoluta di terzi non autorizzati dall'area interessata;
- f) provvedere, al termine delle attività ed entro il termine di efficacia della presente ordinanza, allo smontaggio delle strutture, alla pulizia e al completo ripristino dello stato dei luoghi;

che l'Ufficio Tecnico comunale provveda, per quanto di competenza, alla fornitura e alla collocazione delle transenne e della segnaletica necessaria a rendere noto il presente provvedimento, nonché alla verifica del ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'evento;

che il Gruppo Giovani delle Parrocchie di Revine Lago e l'Associazione A.V.A.B. di Revine Lago e Tarzo O.d.V. siano considerati, ciascuno per le attività di rispettiva competenza, responsabili di eventuali danni a persone o

cose derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità e da qualsiasi controversia, anche giudiziaria;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Revine Lago, esposta in copia presso gli accessi all'area interdetta e trasmessa a: Gruppo Giovani delle Parrocchie di Revine Lago e Parrocchie di Revine Lago; Associazione A.V.A.B. di Revine Lago e Tarzo O.d.V.; Comando Polizia Locale Città di Vittorio Veneto; Comando Stazione Carabinieri Cison di Valmarino; Ufficio Tecnico comunale; Prefettura di Treviso;

AVVERTE

che, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di interesse pubblico, ovvero per avverse condizioni meteorologiche, il presente provvedimento potrà essere modificato, integrato, sospeso o revocato;

che l'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni impartite comporta l'immediata decadenza degli effetti autorizzatori connessi al presente provvedimento;

che, salvo che il fatto costituisca reato o più grave illecito sanzionato da specifiche disposizioni di legge, le violazioni della presente ordinanza sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

che gli organi di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

che il trattamento dei dati personali connessi al presente procedimento avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;

IL SINDACO

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.